



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Bando n. 367. 417 TEC UC – Settore Tecnologico “ Organizzativo Gestionale”

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale - presso l’Unità Comunicazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma.

II DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente *"Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, l’art. 35 comma 3 lett. e), l’art. 35-bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici"* e l’art. 57 *"Pari opportunità"*;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo"*, in particolare l’art. 3 commi 11 e 12;

VISTO il DP CNR prot. n. 0071913 dell’11 ottobre 2022, mediante il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale profilo Tecnologo, III livello professionale presso l’Unità Comunicazione del CNR – bando n. 367.417 TEC UC, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 87 del 4 novembre 2022;

VISTO il DP CNR prot. n. 55765 del 24 febbraio 2023 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

VISTO l'avviso di convocazione, pubblicato sul sito URP-CNR in data 28 giugno 2023, con il quale i partecipanti al bando di concorso n. 367.417 sono stati invitati a sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 9 lettera a) della suddetta procedura concorsuale, che è stata espletata il giorno 17 luglio 2023 presso la Sede Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 (Roma) – Sala Marconi;

CONSIDERATO che, nel giorno sopraindicato, si sono presentati n. 31 candidati i quali si sono accreditati per sostenere la prevista prova scritta;

CONSIDERATO che, successivamente all'espletamento della prova, è emerso che durante lo svolgimento della stessa si è verificato un malfunzionamento di natura tecnico-informatica che non ha consentito il completo salvataggio della prova scritta elaborata da n. 1 dispositivo;

PRESO ATTO che i restanti n. 30 dispositivi adoperati ai fini dello svolgimento della prova scritta, hanno consentito il corretto salvataggio degli elaborati redatti dai candidati che utilizzavano i suddetti dispositivi;

RILEVATO che il legislatore, già in fase di emergenza pandemica, aveva introdotto la c.d. “*selezione non contestuale*” - quale alternativa all'ordinario principio di unicità della prova – “*ove necessario ... assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate*” (Cfr.: Decreto Legge n.44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76);

CONSIDERATO, inoltre, che tale principio di non contestualità della prova è stato successivamente recepito dall'art. 35 quater, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal Decreto Legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge 79/2022, il quale testualmente recita “*le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità ... anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti (...)*”;

CONSIDERATO che il predetto principio di non contestualità si è ulteriormente consolidato con l'entrata in vigore del D.P.R. 82/2023, recante modifiche al D.P.R. 487/1994, il quale ha previsto, all'art. 7, comma 7, la possibilità di svolgimento di prove asincrone;

CONSIDERATO che, a fronte dell'evento sopra evidenziato occorso durante la prova del 17 luglio 2023, rispetto all'ipotesi di procedere all'annullamento delle prove scritte di tutti i candidati presenti, l'Amministrazione deve necessariamente tener conto del rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché celerità di espletamento e, quindi:

- del tempo che sarebbe necessario per l'allestimento di una nuova procedura concorsuale che veda coinvolti tutti i partecipanti;
- dell'ulteriore aggravio che deriverebbe sia alla Commissione che ai partecipanti alla prova scritta del 17 luglio 2023, i cui elaborati sono stati correttamente acquisiti dal sistema informatico;

CONSTATATO che, per i motivi di cui sopra, l'annullamento integrale della prova scritta relativa alla procedura concorsuale n. 367.417 appare eccessivo e non rispondente ai principi di cui sopra, dovendo evitare che il rimedio ad un evento imprevedibile si traduca nel sostanziale azzeramento della procedura per tutti i candidati, compresi quelli non direttamente interessati dal mancato “salvataggio” dell'elaborato (n. 30 candidati);

CONSIDERATO che, a sostegno della scelta dell'Amministrazione di “annullamento parziale” della prova scritta viene in soccorso il “*fondamentale principio di conservazione degli atti giuridici, il*

quale trova la sua naturale giustificazione nella considerazione che, quando è possibile recuperare un qualunque risultato utile a disciplinare un rapporto giuridico, occorre propendere per la soluzione che consenta di salvare il risultato stesso, ovviamente tenendo sempre ben presente che a tanto può pervenirsi quando non risultino coinvolti nella vicenda altri principi di carattere generale in qualche modo violati o comunque compromessi dalla operazione di salvezza (...) (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 4437/2015, Tar Lazio, Sezione III bis, Sentenza n. 3926/2015);

CONSIDERATO che, nell'ipotesi di specie, il problema tecnico-informatico occorso nel corso della prova scritta del 17 luglio 2023 fa propendere per una rinnovazione delle operazioni concorsuali per il singolo candidato, il cui elaborato non risulta correttamente acquisito dal sistema informativo, atteso che *“il principio di conservazione dei valori giuridici (riferibile agli atti amministrativi già compiuti) prevale sul principio di contestualità della prova (implicante lo svolgimento della prova, nella medesima data, per tutti i concorrenti) (...) (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 5995/2021);*

CONSIDERATO che l'annullamento parziale della prova scritta del bando n. 367.417 è frutto di una scelta discrezionale dell'Amministrazione la quale appare plausibile e non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO delle eccezionali condizioni che si sono verificate, il prospettato rinnovo parziale delle prove concorsuali, non introduce alcuna alterazione della “par condicio” tra candidati, tenuto conto che nelle selezioni asincrone la commissione è tenuta ad assicurare l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

CONSIDERATO in particolare che, in una situazione simile al caso in esame, è già stata riconosciuta la possibilità di derogare al principio dell'unicità e contestualità della prova in virtù dell'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento negativo da cui non appare discendere alcun ipotetico beneficio competitivo per i partecipanti alla prova suppletiva (cfr.: Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 5995/2021, Tar Lazio, Sezione III bis, Sentenza n. 8670/2019);

RICHIAMATO in proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2753; sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4999; sez. IV 26 febbraio 2015, n. 964);

RILEVATO che, nella fattispecie in questione, nel momento in cui l'Amministrazione ha identificato lo scopo (minor sacrificio per i candidati coinvolti), *“il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza) (...)” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 8298/2019);*

CONSIDERATO infine che, alla stregua delle considerazioni svolte, da un esame complessivo degli elementi istruttori, valutata la particolarità del caso di specie, emerge che gli accadimenti occorsi nella prova scritta *de qua* hanno determinato un impedimento assoluto e oggettivo, non ascrivibile al singolo candidato interessato e non suscettibile di alterare la complessiva regolarità della procedura concorsuale n. 367.417;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi sopra richiamati, nonché sotto il profilo dell'adeguatezza, della convenienza e dell'opportunità dell'azione amministrativa e alla luce dei succitati orientamenti giurisprudenziali, appare conforme disporre:

- a) la rinnovazione della prova scritta per n. 1 candidato interessato dal malfunzionamento del sistema informatico, che non ha consentito il corretto salvataggio dell'elaborato, stilato in data 17 luglio 2023;
- b) la conferma, allo stato, dell'integrità e del corretto salvataggio dei restanti n. 30 elaborati, redatti in data 17 luglio 2023;

SENTITA la Commissione esaminatrice;

RAVVISATA la necessità di provvedere,

dispone

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

art. 1 – l'annullamento parziale in autotutela della prova scritta del 17 maggio 2023 relativa al bando di concorso n. 367.417;

art. 2 – lo svolgimento *ex novo* della prova scritta per n. 1 candidato interessato dal malfunzionamento del sistema informatico, con modalità e tempistiche che verranno puntualmente indicate dall'Amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice;

art. 3 – la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <http://www.urp.cnr.it/> (Sezione Lavoro e Formazione) in corrispondenza del bando di concorso n. 367.417;

art. 4 – che il presente atto venga trasmesso al n. 1 candidato interessato, mediante comunicazione individuale, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.

IL DIRIGENTE